

Alert

Contenzioso - Review

La giustizia civile tra pandemia e PNRR.

La riduzione di solo il 15% dei tempi della giustizia civile “vale” mezzo punto di PIL – ha detto la Ministra Cartabia presentando pochi giorni fa al parlamento la *Relazione sull’amministrazione della giustizia*; e il Presidente della Cassazione Curzio, nella sua relazione per l’apertura dell’anno giudiziario, sempre pochi giorni fa, ha affermato tra l’altro che l’efficienza della giustizia civile è una componente importante della qualità dei servizi pubblici posti a disposizioni della collettività.

È noto che la durata dei giudizi contribuisce a tenere molti investitori e imprenditori stranieri lontani dal nostro Paese e quindi che è necessario trovare un rimedio: pertanto non stupisce che sia una delle condizioni posteci per accedere ai fondi europei e che la riduzione della durata dei giudizi di circa il 40% sia uno degli obiettivi del PNRR. Ma se tutti concordano con l’obiettivo, il suo effettivo raggiungimento e i mezzi relativi sono ancora un nodo da sciogliere. La riforma del processo civile (come altre nel settore) sarà attuata con decreti delegati che il governo, attenendosi ai principi fissati nella legge delega (L. 206/2021), dovrà emanare entro i prossimi dodici mesi: proprio in questi giorni sono stati nominati i componenti di ben sette gruppi di lavoro che a redigere lo schema di quei decreti dovranno dedicarsi.

Mentre si parla appunto della giustizia che sarà, com’è noto è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dovuto alla pandemia in corso. Ed è anche previsto che **fino al 31 dicembre 2022**, per quanto qui interessa, si continueranno a tenere per lo più udienze a trattazione scritta, o in modalità telematica, e rimarranno **in vigore tutte le disposizioni volte a limitare l’accesso fisico nelle aule di giustizia**. Nel periodo della pandemia si sono sperimentate diverse situazioni: se è vero che l’amministrazione della giustizia non si è fermata, e che sono stati introdotti meccanismi volti a facilitare – ad esempio – l’informatizzazione di determinati adempimenti, è esperienza comune che vi sono anche stati notevoli rallentamenti, dovuti ad una serie di rinvii puri e semplici.

Se quindi, da un lato, la pandemia ha costretto a determinate innovazioni non certo tutte deprecabili (ad avviso di chi scrive, è certo vero che **alcune** udienze possono essere svolte in forma scritta), dall’altro lato gli accorgimenti adottati in conseguenza della pandemia non hanno provato di essere risolutivi.

La **legge delega** prevede alcune linee di indirizzo, tra cui si segnala l’**incentivazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie** (cd ADR) e la **riorganizzazione del giudizio di primo grado**.

Per le **ADR** si prevede anche la possibilità di svolgere un’istruttoria, i cui esiti potranno essere utilizzati nella eventuale successiva fase giudiziale: se questo non sarà una

Alert

Contenzioso - Review

“giurisdizionalizzazione” di un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie solo il tempo e la prassi potranno dirlo.

La **riorganizzazione del giudizio di primo grado** mira a far giungere le parti alla prima udienza davanti al giudice avendo già definito nel dettaglio la materia del contendere (mediante scambio di scritti con modalità e tempi predefiniti). Inoltre, si prevede che le parti compaiano personalmente davanti al giudice per un tentativo obbligatorio di conciliazione: sia lecito sollevare qualche dubbio in merito, trattandosi di disposizione che negli anni è stata già introdotta e cancellata....

Ovviamente nella legge delega vi è molto di più di quanto qui accennato. Ma si segnalano spunti per una riflessione – o meglio per il solito auspicio: (già riportato in chiusura di un [precedente numero](#) “*Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi*”) che la riforma della giustizia, e di quella civile in particolare, sia un intervento organico, non un *collage* di modifiche che rendono l’impianto sempre più rattoppato e quindi privo di una visione d’insieme.

Non basta certo, come pure scritto nella legge delega, prevedere che si debba “*assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo*”: la vera questione è come non farne solo un’affermazione di principio. La previsione di termini perentori anche per i giudicanti, così come rinvii di durata contenuta, potrebbero essere una via; ma prima va posto rimedio alla cronica mancanza di magistrati: a cui è difficile possa validamente sopperire il pur previsto “ufficio del processo” con compiti di revisione dei moduli organizzativi degli uffici.

26.01.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it